



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GATTALAND O.D.V.

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita un'Associazione con la qualifica di "Organizzazione di Volontariato", adottandone l'acronimo "O.D.V." ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, sotto la denominazione "GATTALAND - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" in sigla "GATTALAND O.D.V."

Essa ha sede nel Comune di Gallarate (VA).

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 - SCOPO E OGGETTO

L'Associazione opera nell'ambito della Regione Lombardia, è apartitica ed aconfessionale e fonda la propria struttura associativa su principi solidaristici e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e verrà iscritta nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha come compito istituzionale primario quello di promuovere iniziative volte all'affermazione e divulgazione del rispetto del diritto alla vita, alla dignità e alla libertà di ogni essere umano e non umano ed alla sua protezione da ogni forma di violenza, prevaricazione, sfruttamento e sofferenza, nonché alla difesa e valorizzazione dell'ambiente.

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

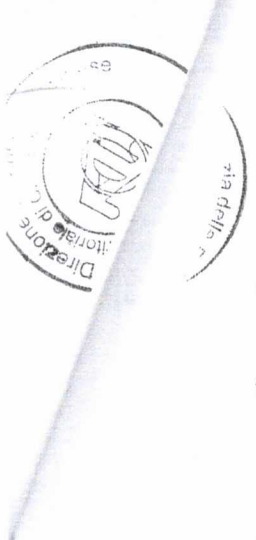
- 1) promuovere ed attuare iniziative in ogni campo di difesa zoofila, rivolte ad animali sia di proprietà che vaganti sul territorio o appartenenti a colonie;
- 2) mettere in sicurezza e provvedere al mantenimento, cura e sterilizzazione delle popolazioni feline di colonia in modo diretto o come mediatore e facilitatore dell'individuazione di tutor intestatari, organizzando anche corsi di formazione;
- 3) promuovere l'adozione e/o affido consapevole e responsabile di animali da parte di soggetti che forniscano le necessarie garanzie personali e ambientali per collocamenti che ne consentano il recupero e il benessere psicofisico;
- 4) collaborare con i soggetti pubblici preposti dalle normative vigenti al recupero degli animali vaganti sul territorio organizzando anche corsi di formazione per la condivisione ed il rispetto dei protocolli di cattura, stallo e prestazioni sanitarie;
- 5) realizzare e/o gestire direttamente in modo autonomo o anche tramite contratti con Enti Pubblici e privati strutture di rifugio adibite al ricovero temporaneo o permanente di animali;



- 6) promuovere ed effettuare raccolte alimentari per animali con possibilità di condivisione e distribuzione anche a terze parti in situazioni di difficoltà (privati, tutor di colonie o altre associazioni o strutture);
- 7) creare e alimentare un movimento di opinione pubblica protezionista in favore dei diritti degli animali e del loro habitat;
- 8) combattere i maltrattamenti, le zoomafie, l'allevamento intensivo o comunque effettuato in condizioni non conformi al benessere animale;
- 9) sostenere l'abolizione del commercio di animali domestici e esotici, della vivisezione, della caccia e pesca, degli spettacoli con presenza di animali;
- 10) tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e difendere la fauna selvatica con operazioni di riqualificazione di aree abbandonate, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- 11) proporsi come interlocutore delle autorità centrali e locali per l'individuazione di proposte e soluzioni in tema di ambiente e protezione degli animali;
- 12) collaborare al miglioramento, alla creazione e all'applicazione di normative per la tutela dell'ambiente e della protezione degli animali;
- 13) promuovere e realizzare iniziative a carattere culturale, sociale quali, a mero titolo di esempio iniziative relative alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, compresa la tutela della fauna minacciata da caccia e pesca;
- 14) promuovere iniziative volte a reperire risorse per finanziare l'attività dell'associazione, all'interno dell'attività di beneficenza indiretta e nelle modalità prescritte dalla Legge.

Nel perseguimento degli scopi sociali l'Associazione:

- a) svolge attività sinergiche con istituzioni, enti ed organismi che operano nell'ambito della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell'ambiente nonché della tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- b) si avvale di professionisti esterni che pro bono o su corrispettivo offrono consulenza su aspetti sanitari, legali, fiscali, e quant'altro si renda necessario per lo svolgimento dell'attività ed il perseguimento dello scopo associativo;
- c) promuove la raccolta di denaro e beni per il perseguimento degli scopi statutari attraverso le raccolte pubbliche di fondi nelle modalità e nei limiti prescritti dall'art. 143 comma 3, lettera a) del D.P.R. 917/86;
- d) promuove campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti mediatici di propaganda e di diffusione che riterrà più adeguati e efficaci rispetto al tema trattato ed all'obiettivo prefissato (a titolo esemplificativo e non esaustivo stampa, mezzi di



comunicazione sociali, pubblicazioni, radio, televisione, seminari, convegni, conferenze, corsi, manifestazioni, spettacoli ed eventi, proiezioni audiovisive, ecc.);

- e) divulga, anche attraverso la promozione di corsi di formazione e di specializzazione, la preparazione sulle tematiche inerenti la protezione dell'ambiente, della natura e degli animali;
- f) potrà dare corso ad atti di diffida, denuncia e costituzione di parte civile nei processi in cui si procede per la violazione dei diritti degli animali e dell'ambiente e dei reati ad essi correlati o connessi;
- g) organizza viaggi e trasferte per la movimentazione degli animali, la condivisione alimentare, la partecipazione a eventi di varia natura correlati allo scopo e attività;
- h) diffonde l'educazione zoofila ed ambientale anche all'interno delle scuole di ogni ordine e grado;
- i) favorisce ed incentiva momenti di ritrovo, svago e convivialità allo scopo di favorire i rapporti interpersonali organizzando eventi rivolti ad attuali o potenziali associati, donatori, sponsor, volontari nonché alla cittadinanza ed alle figure istituzionali.

In concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione si potranno esercitare pubbliche attività di raccolta di fondi o di beni strumentali, nel rispetto di principi di verità, trasparenza e correttezza. Durante gli eventi per la raccolta di fondi o beni strumentali sarà possibile la vendita di beni di modico valore, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, magliette, piccola oggettistica, calendari, piante, prodotti alimentari. L'attività di raccolta fondi posta in essere al fine di finanziare le attività di interesse generale potrà realizzarsi anche in forma organizzata e continuativa e con risorse proprie o di terzi. Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà inoltre effettuare ogni altra attività anche commerciale connessa funzionalmente al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali, nonché costituire e detenere quote di società a partecipare ad enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali. E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

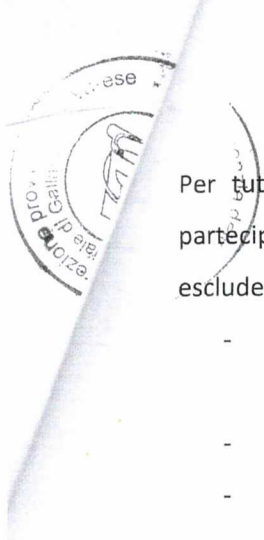
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ARTICOLO 3 - SOCI

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli Associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I Soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.



Per tutti gli Associati vige l'uniformità del rapporto associativo ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione. In particolare ciascun Associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega, e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di conoscere l'Ordine del Giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun Associato ha il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota sociale secondo l'importo e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4 - AMMISSIONE

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel Libro Soci. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato la deliberazione, con le specifiche motivazioni. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

ARTICOLO 5 - QUOTA ANNUALE

Tutti gli Associati devono corrispondere la quota annuale nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato si perde per:

- decesso;
- recesso;
- esclusione per mancato versamento della quota annuale associativa, prolungata inadempienza degli obblighi assunti, per gravi motivi o per il mancato rispetto dei regolamenti eventualmente emanati.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera dev'essere comunicata all'interessato, che, entro trenta giorni da tale comunicazione può ricorrere all'Assemblea dei Soci mediante raccomandata o



PEC inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a difesa dell'interessato

La qualità di Associato non è trasmissibile ad alcuno titolo. Gli Associati possono recedere in qualsiasi momento senza oneri dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione. Gli Associati receduti o esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, ed i loro eredi non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - ESERCIZI FINANZIARI, RENDICONTO ANNUALE E AVANZI DI GESTIONE

Gli esercizi finanziari si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo è tenuto alla redazione del rendiconto annuale e della relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell'art.8 comma 2 del d.lgs 117/2017.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e contributi degli Associati;
- contributi dei privati, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- beni di proprietà o comunque acquisiti anche dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;
- ogni altra entrata in denaro o in natura.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente.

Possono essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo solo gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale. Tutte le cariche associative sono rinnovabili.

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO 10 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre soci. Non possono essere conferite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo o di altri organi sociali.

Sono ammessi al voto i soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e tramite affissione, negli stessi termini, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve indicare esplicitamente data, luogo e ora della riunione e tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto annuale, e comunque ogni volta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, in proprio o per delega, almeno la metà più uno degli Associati ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni di modifica del presente Statuto devono essere prese, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di almeno i due terzi degli Associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole, tanto in prima quanto in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli Associati.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- approvare il rendiconto consuntivo e la relazione di missione predisposti dal Consiglio Direttivo;

- deliberare in merito agli orientamenti generali delle attività dell'Associazione;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e sulle delibere di esclusione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Spetta all'Assemblea Straordinaria deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga o sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei Liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla Legge.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. I verbali di ogni riunione sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere visionati da tutti i Soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli Associati.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto annuale e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle deliberazioni.

I voti sono palesi, tranne che riguardino le persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

ARTICOLO 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione e opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il potere di rappresentanza attribuito ai suoi componenti è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea degli Associati. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi, svolgono la loro attività

gratuitamente e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

*Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ovvero, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente, ovvero, ancora, su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, con comunicazione scritta inviata a tutti i Consiglieri tramite lettera o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, almeno cinque giorni prima della data della riunione ed in caso di urgenza con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno. Di ogni riunione dev'essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e conservato presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Al Consiglio Direttivo spettano tra l'altro:

- la determinazione dell'indirizzo (via e numero civico) all'interno del Comune ove è posta la sede associativa;
- le deliberazioni sui programmi di attività;
- la redazione e la presentazione all'Assemblea delle relazioni sull'attività dell'Associazione;
- le deliberazioni circa l'ammissione degli Associati;
- le deliberazioni circa la perdita o sospensione della qualità di Associato;
- la redazione del rendiconto annuale e della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno;
- la determinazione dell'ammontare del contributo associativo annuale;
- la designazione di eventuali collaboratori per le attività dell'associazione anche tra i non Associati;
- la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione delle liberalità, dei contributi, dei crediti e al pagamento delle obbligazioni contratte.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero, ancora, da altro membro designato dai presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipa la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta a maggioranza dei due terzi degli associati.

Qualora vengano meno uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo può cooptare altri membri in sostituzione di quelli mancanti, la cui nomina dovrà essere convalidata dall'Assemblea nella sua prima riunione. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza del Consiglio Direttivo, che dovrà essere rinnovato

ARTICOLO 12 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto. Ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, li presiede e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per la rielezione degli organi medesimi. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di Competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella riunione successiva.

In tutti i casi di assenza od impedimento del Presidente, le funzioni, i compiti ed i poteri attribuiti a quest'ultimo spettano al Vicepresidente. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ARTICOLO 13 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio devono contenere la data, l'Ordine del Giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'Ordine del Giorno e i risultati di eventuali votazioni e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta con comunicazione indirizzata al Presidente tramite lettera o altro mezzo anche elettronico. Nei successivi trenta giorni dovrà essere garantita la visione dei libri sociali presso la sede legale dell'Associazione.

ARTICOLO 14 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per le cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile. L'Assemblea che delibera lo scioglimento stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione. I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'Organismo di controllo, sceglieranno altro Ente del Terzo Settore operante in identico o analogo settore, cui obbligatoriamente devolvere l'intero patrimonio dell'Associazione, od altro ente avente scopi analoghi o fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AUTOGATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIR. NE PROV. LE DI VARESE
Uff. Territoriale di GALLARATE
Atto Reg.to il 4-07-2019
Al N. 1578 Serie 3

PER IL DIRETTORE
IL DELEGATO

AMADUCCI Francesco

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE



Cognome **GORNATI**
Nome **ESTER**
nato il **06/12/1956**
(atto n. **796** P. **I** S. **A**)
a **GALLARATE (VA)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **GALLARATE**
Via **VIA PEGORARO ANGELO n. 18**
Stato civile *******
Professione *******
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **cm. 160**
Capelli **CASTANI**
Occhi **CASTANI**
Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare

GALLARATE

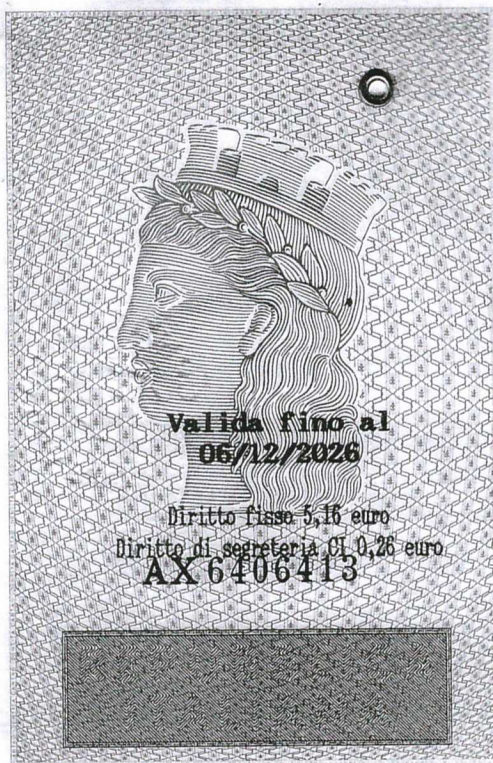
07/07/2016

IL SINDACO

Impronta del dito
indice sinistro



PRIME DEL SINDACO
[Signature]



IPZS s.p.a. - O.C.V. - ROMA

